



Città di Sant'Angelo Lodigiano

ORDINANZA N. 27 DEL 29.4.2020

**TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID-19-
ORDINANZA REGIONALE 24/04/2020, N. 532.**

**RIAPERTURA DEL MERCATO SCOPERTO
PER LA SOLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI NELLA GIORNATA DI
DOMENICA 3 MAGGIO 2020**

IL SINDACO

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 25/03/2020, n. 19, «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3;
- l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 24/04/2020 n. 532 ad oggetto "*Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*";
- il regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 15.12.2003;

Considerato che:

- come riportato dalla citata ordinanza, il quadro epidemiologico attuale in Regione Lombardia, pur evidenziando criticità significative, risulta di gravità inferiore rispetto a quanto rilevato precedentemente;
- la riapertura dei mercati scoperti, limitatamente al settore alimentare, può attenuare l'attuale consistente afflusso negli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari su area privata, riducendo conseguentemente gli affollamenti e le code agli ingressi degli stessi e così attenuando i rischi di contagio;
- l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia prevede che i comuni possano individuare uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio in cui attuare la riapertura dell'attività fino a tutto il 03/05/2020, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di Sicurezza ivi richiamate;

Ritenuto di individuare quale area mercatale *Piazza Caduti e Piazza V.Veneto ove consentire lo svolgimento del mercato per i soli generi alimentari nella giornata di Domenica 3 maggio 2020 dalle ore 7.30 alle ore 13 con il posizionamento delle strutture di vendita come da allegata planimetria nel rispetto del distanziamento di tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori;*

Ritenuto altresì che lo svolgimento dell'attività avvenga nel pieno rispetto delle seguenti misure di prevenzione e di sicurezza:

- a. di stabilire la presenza contemporanea di 22 persone nell'area di Piazza Caduti e di n. 20 persone nell'area di Piazza V.Veneto (*corrispondente al doppio dei posteggi autorizzati*);
- b. individuazione del dipendente Flavio GRASSI nella sua funzione di Comandante Polizia Locale – Responsabile di servizio - quale "*Covid Manager*" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza;
- c. limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
- d. disposizione della segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso;
- e. indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
- f. accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- g. rilevazione, da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, la temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato inibendo l'accesso

all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;

- h. messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
- i. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- j. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- k. presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.

Visto l'art 50, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

1) di individuare quali uniche aree mercatali alle quali riferire l'Ordinanza regionale 24/04/2020, n. 532 Piazza Caduti e Piazza V. Veneto e dunque, in via del tutto consequenziale, di disporre quanto in appresso;

2) di consentire lo svolgimento del mercato in ***Piazza Caduti e Piazza V.Veneto per la sola vendita di prodotti alimentari nella giornata di Domenica 3 maggio dalle ore 7.30 alle ore 13 con il posizionamento delle strutture come meglio specificate nell'allegata planimetria e nel rispetto del distanziamento di tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato con le seguenti prescrizioni:***

a) definizione massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area di piazza Caduti è definita in 22, (corrispondente al doppio dei posteggi autorizzati –n. 11)

b) definizione massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area di piazza V.Veneto è definita in 20 (corrispondente al doppio dei posteggi autorizzati – n. 10)

3) di consentire lo svolgimento del mercato purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico sanitaria e di sicurezza:

a. individuazione del dipendente Flavio GRASSI nella sua funzione di Comandante – Responsabile di Servizio di Polizia Locale - quale "*Covici Manager*" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza;

b. limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;

c. disposizione della segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso;

d. indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;

- e. accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
 - f. rilevazione, da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, la temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato inibendo l'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
 - g. messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
 - h. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
 - i. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
 - j. presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.
1. **di limitare** gli effetti della presente ordinanza fino a tutto il 03/05/2020 compreso;
 2. **di pubblicare** il presente decreto all'Albo *on line*, sulla Home Page del sito istituzionale

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Servizio Polizia Locale
- Servizio Patrimonio
- Sportello unico attività produttive

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è concesso ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.



IL SINDACO

Maurizio Ettore Enrico VILLA